

**Ric. n. 158-1/2023-liquid. contr.**

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA N° 65/2023



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA  
sezione quarta civile**

Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Simonetta Bruno        | presidente       |
| Gianluigi Canali       | giudice          |
| Andrea Giovanni Melani | giudice relatore |

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata di

**Riccardo Picchio** (c.f. PCCRCR70M13E783Y), difeso dagli avvocati Alessandro  
Bruni Zani e Camilla Serramondi

letti gli atti e i documenti;

sentito il giudice relatore;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

*Rilevato che*

Riccardo Picchio ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri  
beni;

al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'organismo di composizione della  
crisi, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della  
documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione  
economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV c.c.i.i.;

*ritenuto che*

sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co 2, c.c.i.i., perché  
il centro di interessi principali del ricorrente è situato in Brescia e non ricorrono  
elementi per localizzare una diversa collocazione;

ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, co. 1, lett. c), c.c.i.i.  
atteso che:

- da un punto di vista soggettivo, il debitore non è assoggettabile alla liquidazione  
giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure  
liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



- da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'organismo di composizione della crisi per mezzo della propria relazione;  
deve emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata;

**p.q.m.**

il tribunale, letti e applicati gli artt. 1, 2, 27, 268, 269 c.c.i.i.,

- 1) dichiara aperta la liquidazione controllata di Riccardo Picchio (c.f. PCCRCR70M13E783Y), residente in Brescia, via Della posta, n. 3, per la durata minima di tre anni, salvo ricorrano le circostanze di cui agli artt. 276, co. 1, parte seconda, 233, co. 1, lett. a), b), c.c.i.i.;
- 2) nomina giudice delegato per la procedura il dott. Andrea Giovanni Melani;
- 3) nomina liquidatore il dott. Stefano Midolo con studio in Brescia, via Moretto, n. 84, già nominato organismo di composizione della crisi;
- 4) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo servizio di posta elettronica controllata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
- 6) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 7) manda al liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, co. 4, lett. b), c.c.i.i. (a tal fine il liquidatore provvederà al deposito di esaustiva relazione in merito alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare del debitore);
- 8) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa presso il registro delle imprese, a cura del liquidatore;
- 9) ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- 10) dispone la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2023.

Il giudice estensore  
Andrea Giovanni Melani

La presidente  
Simonetta Bruno

Si prenoti a debito ex artt. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 59, co. 1, lett. c), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

